



PROCEDURA WHISTLEBLOWING – PROGER S.p.A.

Indice delle Revisioni			
Rev. N.	Data	Parte Interessata	Descrizione variazione
00	27 marzo 2016	Intero documento Modello di segnalazione di condotte illecite	Prima emissione
01	21 dicembre 2017	Parti del Modello di segnalazione	<i>Compliance</i> alla L. 179/2017
02	13 luglio 2023	Parti del Modello di segnalazione – Intero documento Procedura <i>Whistleblowing</i>	<i>Compliance</i> al D.Lgs. 24/2023 – Prima emissione della procedura di segnalazione – Approvata in data 13 luglio 2023 da CEO

La presente procedura, approvata dalla Società, previa informativa alla rappresentanza sindacale territoriale, è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.

Soggetti/persone che possono segnalare (cd. *Whistleblower*)

Il *Whistleblower* è la persona che segnala.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Ambito oggettivo di applicazione – cosa si può segnalare

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Canali per la segnalazione – come segnalare

Canali interni

Mediante la pagina web "<https://whistleblowing.udanet.it>" che garantisce l'assoluto anonimato del segnalante. Per garantire la non tracciabilità è inserito nella pagina web il link per inviare la segnalazione mediante browser Tor.



Inviando una pec ovvero una email all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo:

PEC: odv.proger@pec.it

È possibile utilizzare il modulo rinvenibile nell'area intranet e nel sito internet della Società e allegato alla presente procedura.

È, altresì, possibile effettuare la segnalazione contattando direttamente il membro dell'O.d.V. Avv. Paolo Iannacci al n. 085/4212110.

Canale esterno – gestito da ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando: il canale interno non è previsto o non è attivo; la segnalazione interna non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Modalità di gestione della segnalazione

Soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni)

Sono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, "O.d.V.") le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

Tutte le altre segnalazioni (v. ambito oggettivo della presente procedura) sono trasmesse a cura dell'O.d.V. all'Ufficio interno / esterno competente appositamente individuato (*Social Performance Team – SPT; HR; ecc.*).

Tutela della riservatezza

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tempistiche della gestione della segnalazione

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

Svolgimento dell'istruttoria

L'O.d.V. o l'Ufficio interno competente appositamente individuato:

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell'ordine;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento.



Misure di protezione

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Sono considerate ritorsioni: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Inversione dell'onere della prova

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare l'estraneità alla segnalazione, incombe su colui che le ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.